

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2008, n. 1622

### ***Modificazioni alla delibera n. 10/2005 di approvazione della Direttiva in merito all'applicazione dell'art. 11 della L.R. 19/2004 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria"***

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la L.R. 29 luglio 2004 n. 19 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria" ed in particolare l'art. 2, comma 1 lettera a) laddove prevede che la Regione, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento e alta vigilanza sulle materie disciplinate dalla legge stessa, possa emanare apposite direttive agli Enti locali e alle Aziende sanitarie al fine di garantire comportamenti omogenei in ambito regionale a garanzia di diritti essenziali della popolazione;

richiamata la propria deliberazione 10/05 con la quale, allo scopo di fornire indicazioni e chiarimenti sulla applicazione dell'art. 11 della citata legge riguardo la cremazione, l'affidamento delle ceneri e loro dispersione, e' stata approvata apposita direttiva; rilevato che molti Comuni, rappresentanze di operatori e cittadini hanno evidenziato difficoltà di natura applicativa in ordine a quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale e ulteriormente specificato dalla Direttiva approvata con la deliberazione 10/05, con particolare riferimento alle modalità e alle forme di espressione della volontà di affidamento personale e/o di dispersione delle ceneri e segnatamente ai soggetti che, in assenza delle forme individuate dalla legge che consentono di far emergere esplicitamente e direttamente la volontà del defunto, possono dichiarare la volontà del defunto; atteso infatti che, sia nel caso di dispersione delle ceneri che nel caso di affidamento personale delle stesse, la direttiva in parola richiede la dimostrazione della volontà espressa in tal senso dal defunto e che tale volontà possa essere provata mediante dichiarazione resa dal coniuge, ove presente, e da tutti i congiunti di primo grado;

considerato pertanto che tale previsione limita il regime della prova escludendo che possano costituire prova ai fini dell'affidamento e della dispersione delle ceneri le dichiarazioni rese a familiari diversi dal coniuge e dai parenti di primo grado e che ciò rileva nei casi, tutt'altro che infrequenti, di assenza del coniuge e dei parenti di primo grado;

ritenuto dunque opportuno intervenire nuovamente nella materia ai sensi del richiamato comma 1, lettera a), dell'art. 2 della Legge 19/04, modificando la Direttiva in merito alla applicazione dell'art. 11 della L.R. 19/04 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria" approvata con la deliberazione richiamata 10/05, nella parte in cui si prevede che soltanto il coniuge e i parenti di primo grado possano rendere la prova della volontà del defunto in ordine alla dispersione e all'affidamento delle ceneri, consentendo in tema di autorizzazione alle pratiche sopracitate agli Enti locali di operare in un quadro di maggiore chiarezza e certezza giuridica a tutela della dignità delle persone defunte e dei diritti dei loro congiunti;

ritenuto pertanto di procedere, ai sensi del comma 1, lettera a) dell'art. 2 della summenzionata legge regionale, alla approvazione della seguente modificazione alla Direttiva più volte richiamata che consenta di evitare disparità di trattamento tra coloro che hanno il coniuge o parenti di primo grado e coloro che non li hanno:

- il capoverso 8 della lett. b) e' sostituito dal seguente:

"Peraltro, tenendo conto che la normativa non si sofferma sulle specifiche forme nelle quali debba manifestarsi detta volontà, dovrà altresì ritenersi valido, analogamente a quanto avviene nella disciplina dell'autorizzazione alla cremazione, il riferire da parte dei congiunti che il defunto aveva manifestato verbalmente in vita la volontà di dispersione delle proprie ceneri; la volontà del defunto può essere certamente provata mediante dichiarazione ritualmente resa dal coniuge, ove presente, e dai congiunti di primo grado nonché dal parente più prossimo individuato ai sensi dell'art. 74 e seguenti del Cod. civile nel caso in cui manchi il coniuge e i parenti di primo grado, di fronte a pubblici ufficiali, e la cui sottoscrizione sia appositamente autenticata.";

dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore generale Sanità e Politiche sociali, dott. Leonida Grisendi, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e successive modificazioni e della deliberazione della Giunta regionale 450/07;

su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

a voti unanimi e palesi, delibera:

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la modifica alla lett. b) capoverso 8 della Direttiva in merito all'applicazione dell'art. 11 della L.R. 19/04 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria", approvata con deliberazione 10/05 che qui si intende integralmente riportata;

2) stabilire che detta modifica sostituisce integralmente il capoverso 8 della lett. b) della più volte richiamata Direttiva;

3) di confermare detta Direttiva in ogni altra sua parte;

4) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.